

**Verbale di Assemblea Ordinaria dei Soci
del Circolo associativo "Arci Educazione Permanente APS"
per modifica dello Statuto sociale con procedura semplificata**

L'anno 2022, il giorno Giovedì 10 del mese di Novembre, alle ore 9.30, presso l'Ex Scuola Parrocchiale, in Via Sant'Elena Imperatrice 2/a, a Treviso, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria dei soci dell'Associazione "Arci Educazione Permanente APS" per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. **Modifica dello Statuto sociale dell'Associazione "Arci Educazione Permanente APS" con procedura semplificata, per adeguamento alle nuove disposizioni inderogabili e di introduzione clausole che escludono l'applicazione di disposizioni derogabili, ai sensi dell'Art. 101, comma 2 del Codice del Terzo Settore e del R.U.N.T.S. Regione Veneto, come da mail dello stesso del 1-11-2022, con adozione di modello Statuto APS predisposto dalla Rete associativa nazionale ARCI APS, ed esenzione di pagamento di imposta di Registrazione e di Bollo in quanto l'adeguamento è soggetto a disposizione inderogabile, ai sensi dell'Art. 82 Comma 3 e 5 del CTS, D.Lgs 117/2017.**
"Arci Educazione Permanente Aps" è Associazione già esistente, costituita il 1-1-1990, con atto registrato in data 18-4-1990 all'Ufficio di Registro di Treviso, con Numero 2907 e adeguamento Statuto ai sensi del CTS, con registrazione all'Ufficio di Registro di Treviso, in data 2 Luglio 2019, Numero 3442, ai sensi del Codice del Terzo Settore (CTS), D.Lgs 117/2017, iscritta nel Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale con provvedimento n.0030/2002.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, il Signor Gildo De Rosso, il quale chiama alle funzioni di Segretario il Signor Massimiliano De Donno. Il Presidente rileva che l'Assemblea, convocata in base alla procedura semplificata prevista dall'Art. 101, comma 2 del C.T.S. – sulla base della proroga da ultimo adottata all'Art. 26-bis del d.l. 73/2022 – e secondo le norme statutarie dell'Associazione previste per l'Assemblea Ordinaria, è regolarmente costituita e atta a deliberare validamente in sede di seconda convocazione. Passando all'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha indetto l'Assemblea dei soci per modificare lo Statuto sociale, e che **tali modifiche rispondono all'esigenza di Adeguamento alle nuove disposizioni inderogabili, ai sensi del Codice del Terzo Settore e del R.U.N.T.S. Regione Veneto**, come da comunicazione della stessa del 1-11-2022. Si procede quindi alla lettura articolo per articolo del nuovo Statuto, elaborato adottando il modello di statuto APS predisposto dal ARCI nazionale per la sua Rete associativa, ai sensi Codice del Terzo Settore (CTS), D.Lgs 117/2017, evidenziando le differenze e gli inserimenti di nuove clausole e/o modifiche - necessarie ai sensi del CTS e delle disposizioni del R.U.N.T.S. Regione Veneto - di clausole già esistenti rispetto alla versione oggi vigente. Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità, clausola per clausola.

L'Assemblea, con voto unanime, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale nel suo complesso - come modificato in riferimento alle nuove disposizioni inderogabili - che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante. Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto. Copia dell'atto registrato verrà depositata presso la sede del Comitato Provinciale ARCI di Treviso. Presidente e Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 11.30, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Massimiliano De Donno

Il Presidente

Gildo De Rosso

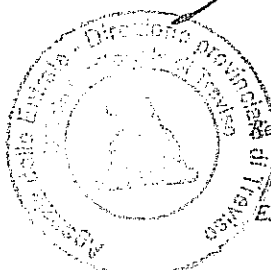
Arci Educazione Permanente APS

Via Bolzano 3 - 31100 Treviso

Tel. 0432/410590 - treviso@arci.it

C.F. 02225480264

UFFICIO di TREVISO



Reg.to il di N° Priv.S.3^

Esatti in

PER IL DIRETTORE, IL PRESIDENTE
PER IL DIRETTORE, IL SEGRETARIO

STATUTO ASSOCIAZIONE ARCI

“Arci Educazione Permanente APS” DI TREVISO

Definizioni e Finalità

Articolo 1 – Forma giuridica e principi generali

È costituita l'Associazione di Promozione Sociale, ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017, di seguito indicato come CTS) e ss.mm.ii, e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, “**Arci Educazione Permanente APS**” (denominata Associazione nel presente testo) con sede legale in via Bolzano n.3, a Treviso; costituita in data **1 Gennaio 1990, con registrazione all’Ufficio di Registro di Treviso, in data 18 Aprile 1990, Numero 2907, e adeguamento Statuto ai sensi del CTS con registrazione all’Ufficio di Registro di Treviso in data 2 Luglio 2019, Numero 3442.**

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune, deliberato dall'Assemblea dei soci, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS) e centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e antifascista e ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Condividendone le finalità, aderisce all'associazione e rete associativa nazionale “ARCI APS”, adottandone la tessera nazionale quale tessera sociale.

Articolo 2 – Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità, e contribuire alla crescita culturale e civile dei/delle propri/e soci/e, come dell'intera comunità.

Sono finalità dell'associazione:

- la promozione del benessere delle persone e il riconoscimento del diritto alla felicità;
- la promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l'espressione, la formazione, la creazione, la produzione e fruizione culturale;
- il riconoscimento dei diritti culturali, la promozione dell'accesso universale alla conoscenza, al sapere, all'educazione, alla cultura, all'uso delle nuove tecnologie della comunicazione, la promozione dell'inclusione digitale (e-Inclusion);
- promozione della cultura cinematografica e audiovisiva, ai sensi della Lex 220/2016, attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi, pubblicazioni e iniziative di formazione del pubblico riferite particolarmente al mondo giovanile e alle istituzioni scolastiche.

Articolo 3 - Attività di interesse generale, attività diverse e raccolta fondi

L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'Art. 2 mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'Art. 5 del CTS:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, attraverso l'organizzazione e la promozione di attività quali, convegni, corsi di lingue straniere, corsi di cultura informatica, didattica e formazione degli insegnanti, corsi di cultura generale divisi in varie aree tematiche - tra le altre, Arti, Comunicazione, Cura di sé, Fai da te, Gusto, Professioni, Saperi, Teatro e danza -, rassegne cinematografiche, seminari, incontri pubblici di cultura, rivolti a coloro che, concluso il ciclo scolastico, intendano continuare ad aggiornarsi e ad ampliare il proprio bagaglio culturale, secondo il modello culturale, conoscitivo e didattico dell'educazione permanente rivolta agli adulti, per fornire ai cittadini strumenti didattici e luoghi di confronto e socializzazione;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato,

attraverso l'organizzazione e la promozione di attività quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rassegne, mostre di fotografia e di pittura, documentazione fotografica del paesaggio dal punto di vista naturale, urbano, industriale, sociale, antropologico, produzione di spettacoli teatrali sulla Costituzione e sulla storia d'Italia, convegni, corsi, seminari, incontri pubblici di cultura e presentazioni di libri, rassegne cinematografiche, teatrali e musicali, iniziative di conoscenza e divulgazione della Costituzione;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale attraverso l'organizzazione e la promozione di visite guidate a siti e mostre di interesse sociale, culturale e artistico.

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma d'ignoranza, d'intolleranza, di violenza, di censura, d'ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d'intervento dell'Associazione.

L'Associazione può inoltre svolgere, all'interno della sede sociale e ai sensi della normativa vigente, attività di somministrazione ai soci di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare all'attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generale, come previsto dall'Art. 85 Comma 4 del Codice del Terzo Settore.

L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché raccolte fondi ai sensi dell'Art. 7 del medesimo decreto, al fine di trarre risorse per il perseguimento delle finalità istituzionali.

Articolo 4 - Volontariato

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai/le propri/e associati/e. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il/la volontario/a è socio/a o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i/le volontari/e dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai/le propri/e associati/e, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

Laddove necessario o obbligatorio per legge, l'associazione adotterà, con delibera assembleare, il regolamento dei rimborsi spese e il regolamento del volontariato.

I/le Soci/e

Articolo 5 – Ammissione dei soci

Il numero dei/le soci/e è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo di sette soci previsto dall'Art. 35 Comma 1 CTS. Può diventare socio/a chiunque approvi le finalità dell'Associazione, si riconosca nel presente Statuto, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa.

In considerazione delle attività esercitate, i minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio/a previo consenso di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Agli/le aspiranti soci/e sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza.

Lo status di socio/a, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo Art. 9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli/le aspiranti soci/e devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.

Articolo 6 – Procedimento di ammissione

È compito del Consiglio Direttivo, o di uno/a o più Consiglieri/e da esso espressamente delegati/e, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni

dalla richiesta di adesione, verificando che gli/le aspiranti soci/e abbiano i requisiti previsti dall'Art. 5 del presente Statuto.

Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con la consegna della tessera sociale di ARCI APS al/alla nuovo/a socio/a e il suo nominativo sarà annotato nel Libro dei Soci.

In caso di rigetto motivato della domanda da parte del Consiglio Direttivo, comunicato entro il termine di cui al primo comma o qualora ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'interessato/a potrà presentare ricorso al Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei termini di cui al primo comma. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

Articolo 7 – Diritti dei soci

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Gli/le soci/e hanno diritto a:

- frequentare la sede dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione e concorrere all'elaborazione del programma;
- discutere e approvare i rendiconti;
- eleggere e essere eletti/e componenti degli organismi dirigenti, di garanzia e di controllo;
- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta motivata al Consiglio Direttivo;
- approvare le modifiche allo statuto nonché l'adozione e la modifica dei regolamenti.

Hanno diritto di voto in Assemblea i/le soci/e che siano iscritti/e da almeno tre mesi nel Libro dei Soci e abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea

Articolo 8 – Doveri dei soci

Il/la socio/a è tenuto/a a:

- rispettare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organi sociali;
- versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;
- mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede sociale. In particolare, è obbligo del/della socio/a mantenere una condotta di rispetto verso gli/le altri/e soci/e e verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome dell'Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'Associazione o, in mancanza, all'Assemblea dei soci;
- osservare le regole dettate dalle Associazioni nazionali, dalle Federazioni, dagli Enti e dagli organismi ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

In mancanza di un Regolamento sul tesseramento si fa riferimento al Regolamento del Comitato territoriale ARCI di riferimento.

Articolo 9 – Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio/a si perde per:

- decesso;
- scioglimento dell'Associazione;
- mancato pagamento della quota associativa annuale;
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- espulsione o radiazione.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti, comporta la decadenza dell'associato senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro dei soci.

Articolo 10 – Azioni disciplinari

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del/della socio/a, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea, rifiuto del rinnovo della tessera sociale o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei/delle suoi/e soci/e;
- l'attentare in qualunque modo al buon andamento della vita dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito;
- l'arrecare danni morali o materiali ad altro/a socio/a ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, ovvero adottati condotte che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori sociali espressi dal presente statuto.

Articolo 11 - Trasparenza

Le delibere degli organi e i libri sociali sono accessibili ai componenti l'organismo e devono essere conservati e restare a disposizione dei soci che ne facciano richiesta di consultazione. Ciascuno dei provvedimenti di cui al precedente Art. 10 dovrà essere reso noto al/la socio/a con comunicazione scritta.

Contro ogni provvedimento disciplinare di cui all'Art. 10, è ammesso il ricorso entro trenta giorni al Presidente che lo pone all'ordine del giorno della prima Assemblea dei Soci utile, che deciderà in via definitiva.

Patrimonio Sociale e rendicontazione

Articolo 12 - Patrimonio

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali, dedotte le obbligazioni relative. Esso è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- eccedenze degli esercizi annuali;
- erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
- fondo di riserva;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi, secondo le norme e i limiti in materia stabiliti dalla vigente normativa;
- ogni altro attivo coerente con i diritti propri di un'associazione senza scopo di lucro e di promozione sociale.

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 13 – Fonti di finanziamento

Le fonti di finanziamento dell'associazione sono:

- quote annuali di adesione e tesseramento dei/delle soci/e;
- proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- contributi pubblici e privati;
- erogazioni liberali;
- raccolte fondi;
- ogni altra entrata diversa non sopra specificata, compatibile con le finalità sociali degli enti del Terzi Settore.

Articolo 14 – Termini di approvazione del bilancio

L'esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato all'Assemblea dei soci entro il 30 Aprile dell'anno successivo un bilancio di esercizio ai sensi dell'Art. 13 e 14 del CTS.

Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

La previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea con attinenza alla formulazione delle linee generali di attività dell'Associazione.

Articolo 15 – Bilancio sociale

Nel caso in cui i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate dell'Associazione siano superiori a 1 milione di euro, è redatto a cura del Consiglio Direttivo il bilancio sociale ed approvato dall'assemblea nei medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio.

Organismi dell'Associazione

Articolo 16 - Organismi

Sono organismi di direzione dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Sono organismi di garanzia e controllo:

- l'Organo di Controllo, anche in forma monocratica, se dovessero ricorrere i presupposti dimensionali ex Art. 30, D.Lgs. 117/2017
- il revisore legale dei conti, se dovessero ricorrere i presupposti ex Art. 31, D.Lgs. 117/2017.

Gli organismi durano in carica quattro anni e i componenti sono rieleggibili.

Tramite Regolamento, o apposita delibera, ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché i partecipanti siano informati della facoltà in sede di convocazione, siano identificabili e siano posti in condizione di intervenire in ogni tempo e votare senza limitazioni derivanti dalla partecipazione da remoto.

Articolo 17 - Partecipazione

Partecipano con diritto di voto all'Assemblea generale dei soci tutti/e i/le soci/e che siano iscritti/e da almeno tre mesi nel Libro dei Soci e abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa.

Le riunioni dell'Assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data il luogo e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca della sede sociale, o da inviare ai/le soci/e tramite posta elettronica, almeno quindici giorni prima.

Articolo 18 – Assemblea Straordinaria

L'Assemblea generale dei soci è convocata in via Straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente, nei casi previsti dagli Artt. 20 e 31 del presente Statuto e ogni qual volta ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei/delle soci/e aventi diritto al voto. In quest'ultimo caso l'Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Articolo 19 – Validità dell'assemblea Ordinaria

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei/delle soci/e con diritto di voto, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli/delle intervenuti/e. Tra la prima e la seconda convocazione intercorrono almeno 24 ore. L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza dei voti dei/delle presenti. Il voto è personale e non sono ammesse deleghe.

Articolo 20 – Modifiche statutarie

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei/delle soci/e, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei/delle soci/e con diritto di voto, e il voto favorevole di almeno tre quinti dei/delle partecipanti.

Per le delibere di modifiche consistenti nel recepimento di intervenute novità normative vincolanti è sufficiente, in seconda convocazione, la maggioranza degli intervenuti.

Per le delibere di trasformazione, fusione o scissione è indispensabile la presenza della maggioranza assoluta dei/delle soci/e aventi diritto al voto e il voto favorevole dei quattro quinti dei presenti.

Per delibere riguardanti lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione valgono le norme di cui all'Art. 31.

Articolo 21 – Svolgimento dell'assemblea

L'Assemblea è presieduta dal/dalla Presidente dell'Associazione o da un/una socio/a eletto/a dall'Assemblea stessa. Il/la Presidente dell'Assemblea propone un/una segretario/a verbalizzante eletto/a in seno alla stessa.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei/delle soci/e presenti con diritto di voto.

Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene di norma a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal regolamento.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto. Il quorum deliberativo, in questi casi, si riduce in numero conseguente.

Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del Segretario, che li firma insieme al Presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti nella bacheca della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei/delle soci/e per la consultazione.

Articolo 22 – Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea generale dei soci, nei termini di cui all'ultimo comma dell'Art. 7 del presente Statuto:

- a) elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) al termine del mandato discute la relazione del Consiglio Direttivo uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale, composta da almeno tre soci/e, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;
- c) nomina e revoca, nei casi previsti dalla legge, l'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- e) approva le linee generali del programma di attività per l'anno in corso e l'eventuale relativo documento economico-programmatico;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) delibera sulle modificazioni dello statuto;
- h) delibera sull'assunzione dei regolamenti interni, compreso il regolamento dei lavori assembleari e sulla loro modifica;
- i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- l) delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;
- m) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

Articolo 23 – Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci, ed è composto da un minimo di cinque (5) eletti fra i/le soci/e. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'Art. 26 del CTS, dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'Art. 2382 del Codice Civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).

Articolo 24 – Commissioni di lavoro e incarichi

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini/e non soci/e, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali,

secondo quanto previsto dall'Art. 4 del presente Statuto, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'Assemblea.

Articolo 25 – Cariche sociali

Il Consiglio Direttivo elegge e revoca al suo interno:

- il/la Presidente: ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione e la rappresenta anche verso i terzi. Convoca e presiede il Consiglio; può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile;
- il/la Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni;
- il/la Segretario/a: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente.
- il/la Tesoriere/a: tiene la cassa e cura gli aspetti di carattere economico.

In caso di dimissioni, decesso o decadenza di Presidente, Vicepresidente o Segretario è facoltà del Consiglio Direttivo eleggere un nuovo incaricato all'interno dei propri componenti in carica, salvo provvedere alla reintegrazione del componente del Consiglio secondo le norme stabilite all'Art. 28 del presente Statuto.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Articolo 26 – Competenze del Consiglio Direttivo

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- convocare l'Assemblea dei soci;
- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nei limiti previsti dall'Art. 13 Comma 2 CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
- predisporre l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'Art. 14 del CTS;
- individuare le attività diverse di cui all'Art. 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dell'Art. 13 Comma 6 CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
- predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea;
- all'interno delle linee guida definite dall'Assemblea, deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento;
- deliberare circa l'ammissione dei/delle soci/e, può delegare allo scopo uno/a o più Consiglieri/e;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei/delle soci/e;
- sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e, all'interno delle linee guida espresse dall'Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'Associazione;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;

- presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo;
- stabilire la quota associativa annuale ed eventuali contributi associativi una tantum o correnti, a sostegno delle attività sociali;
- compiere tutti gli atti di ordinaria o straordinaria amministrazione che non siano, a norma del presente Statuto o della legge, attribuiti all'Assemblea dei soci.

Articolo 27 - Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta ogni due mesi, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso e straordinariamente quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei/delle Consiglieri/e, o su convocazione del/della Presidente.

È da ritenersi valido il Consiglio Direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità dei Consiglieri.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei/delle Consiglieri/e, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti.

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un/una solo/a Consigliere/a. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del/la Segretario/a, che lo firma insieme al/la Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei/le soci/e che richiedano di consultarlo.

Articolo 28 – Decadenza e dimissioni dei consiglieri

I/le Consiglieri/e sono tenuti/e a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. Il/la Consigliere/a, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il/la Consigliere/a dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Nella prima riunione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza.

È facoltà del/la Consigliere/a rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'interno della riunione del Consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del Consiglio mediante comunicazione scritta al presidente e dallo stesso riportata all'interno della successiva riunione del Consiglio.

Il/la consigliere/a decaduto/a o dimissionario/a può essere sostituito/a, ove esista, dal/la socio/a risultato primo dei non eletti all'ultima elezione, da parte dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo; diversamente la prima Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare il/i componente/i del Consiglio decaduto/i; i nuovi eletti rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.

Articolo 29 – Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'Art. 30 del CTS. Qualora si renda obbligatorio per Legge, o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno, verrà eletto e sarà composto da un massimo di tre (3) componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione. L'Organo di Controllo, in deroga a quanto sopra, potrà essere anche costituito in forma monocratica. In tal caso, l'unico componente dovrà essere dotato dei requisiti professionali di cui all'Art. 2397 del Codice Civile come richiamati nel successivo Comma secondo.

Le cariche di consigliere/a e di componente l'organo di controllo e di revisore dei conti sono incompatibili fra loro; ai componenti l'organo di controllo si applica l'Art. 2399 del Codice Civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). In caso di organo collegiale, almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'Art 2397, Comma secondo, del Codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora

applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Si applica, in tal caso, il successivo Art. 30, lett. a).

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli Articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'Art. 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

I/le componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Delle deliberazioni è redatto verbale, tale verbale è conservato nel libro verbali dell'organo di controllo ed è a disposizione dei/le soci/e che richiedano di consultarlo.

Articolo 30 – Revisione legale

Fermo restando quanto previsto dall'Art. 29 del presente Statuto, nei casi previsti dall'Art. 31 del CTS l'Associazione:

a) potrà incaricare della Revisione legale dei conti l'Organo di Controllo, costituito interamente da Revisori legali iscritti nell'apposito registro;

b) ovvero nominerà un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Norme di Scioglimento

Articolo 31 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Fatto salvo quanto previsto dall'Art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i tre quarti degli aventi diritto.

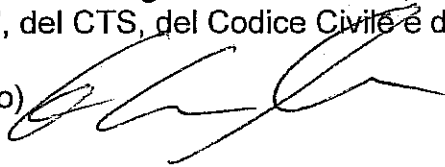
In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (R.U.N.T.S.), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aderenti ad ARCI APS, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal R.U.N.T.S. ai sensi dell'Art. 50 del CTS. È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i/le soci/e del patrimonio residuo.

Disposizioni Finali

Articolo 32 - Rinvii

Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma dello statuto nazionale di "ARCI APS", del CTS, del Codice Civile e delle norme vigenti.

Il Segretario (Massimiliano De Donno)



Il Presidente (Gildo De Rosso)

